

C.F. 06033100767



Sezione di Potenza

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
In Data 22 DIC 2022 al n. 1884 Serie 3



FIDAS POTENZA ODV

STATUTO

INDICE:

1. DENOMINAZIONE E SEDE.....	pag. 2
2. STATUTO.....	pag. 2
3. EFFICACIA DELLO STATUTO.....	pag. 2
4. INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO.....	pag. 2
5. FINALITA' E ATTIVITA'.....	pag. 2
6. AMMISSIONE.....	pag. 4
7. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.....	pag. 5
8. VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO.....	pag. 5
9. PERSONALE RETRIBUITO.....	pag. 6
10. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO.....	pag. 6
11. GLI ORGANI SOCIALI.....	pag. 7
12. L'ASSEMBLEA.....	pag. 7
13. COMPITI DELL'ASSEMBLEA.....	pag. 8
14. ASSEMBLEA ORDINARIA.....	pag. 9
15. ASSEMBLEA STRAORDINARIA.....	pag. 9
16. CONSIGLIO DIRETTIVO.....	pag. 9
17. PRESIDENTE.....	pag. 10
18. ORGANO DI CONTROLLO.....	pag. 11
19. ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....	pag. 11
20. LIBRI SOCIALI.....	pag. 12
21. RISORSE ECONOMICHE.....	pag. 12
22. BENI.....	pag. 12
23. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO.....	pag. 13
24. BILANCIO.....	pag. 13
25. BILANCIO SOCIALE.....	pag. 13
26. CONVENZIONI.....	pag. 13
27. RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATIVOLONTARI.....	pag. 14
28. RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE.....	pag. 14
29. ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.....	pag. 14
30. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.....	pag. 14
31. DISPOSIZIONI FINALI.....	pag. 14



Sezione di Potenza

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione di volontariato denominata: FIDAS Potenza ODV la quale assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione potrà spendere e/o utilizzare la denominazione di Associazione di volontariato ovvero l'acronimo di ODV, in aggiunta, la denominazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo di ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Essa ha durata illimitata

L'Associazione ha sede legale in Piazzetta Don Uva n. 4 nel comune di Potenza

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

La FIDAS Potenza ODV aderisce all'Organizzazione di volontariato "FIDAS Basilicata ODV".

ART. 2 - STATUTO

L'Associazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Gli associati all'Associazione sono tenuti all'osservanza del presente Statuto; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

-  a. perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

Le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del CTS, che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a. interventi e prestazioni sanitarie;
- b. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno nello specifico in:

- a. Promozione della donazione anonima, volontaria, gratuita, periodica e responsabile del sangue e dei suoi componenti quale atto di umana solidarietà;
- b. Tutela della salute, della dignità e dei diritti del donatore;
- c. Promozione dell'informazione e della educazione alla salute ed al dono del sangue e suoi componenti;
- d. Diffusione e lo sviluppo della coscienza trasfusionale;
- e. Donazione del sangue da parte dei Soci senza vincoli sulla destinazione;
- f. Adesione al programma nazionale e regionale per il raggiungimento della autosufficienza del sangue e suoi componenti.
- g. Svolgimento di attività sociali, culturali, sportive e ricreative per la valorizzazione della figura e del gesto della donazione;
- h. Promozionela formazione dei soci o degli aspiranti soci, per la gestione dell'Associazione, per la cultura della donazione e della solidarietà;
- i. Collaborazione e sollecitazione di interventi di Autorità, Istituzioni, altre Associazioni di donatori e di volontariato in genere, privati cittadini;



- j. Contribuzione alla promozione ed alla diffusione di attività di informazione, studio, documentazione e ricerca sul tema del "Sangue";
- k. Impegno a tutelare la salute ed i diritti del donatore e delle donatrici;
- l. Impegno a concorrere, valutandone l'esigenza e su richiesta motivata da parte del Dipartimento di Medicina Trasfusionale della Regione Basilicata e/o delle Aziende Sanitarie, all'ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi, delle strutture, delle attrezzature, della ricerca per l'assistenza al donatore mettendo a disposizione le risorse necessarie.
- m. Curare l'organizzazione necessaria all'opportuno coordinamento per l'invio dei donatori volontari su indicazione e/o richiesta dei servizi trasfusionali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Basilicata.

ART. 6 - AMMISSIONE

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi così come puntualmente indicati all'art. 5, e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. I requisiti di ammissione dei nuovi soci sono i seguenti:

- a. Cittadini interessati alla promozione del volontariato
- b. Cittadini interessati alla cura del prossimo e/o Professionisti del settore medico – sanitario
- c. Cittadini volontari donatori di sangue

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed Integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori né limitazioni riferibili alle condizioni economiche

dell'aspirante socio, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- a. eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- b. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- d. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- e. votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro soci;
- f. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
- g. rispettare le delibere degli Organi Sociali;

e il dovere di:

- a. rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- b. non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- c. rispettare le delibere degli Organi Sociali;
- d. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio Impegno gratuito.

ART. 8 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associato volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione dal Libro dei soci con pari decorrenza.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente art. 7 del presente Statuto può essere escluso dall'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera di esclusione chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione: l'Assemblea provvede entro i successivi 30 giorni.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto palese e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato il quale viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione.

L'associato può ricorrere, in ultima istanza, all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 11 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a. Assemblea degli associati
- b. Consiglio Direttivo
- c. Presidente
- d. Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- e. Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli Organi Sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione deve avvenire a mezzo lettera e/o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b. elegge e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- c. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sull'esclusione degli associati;
- g. delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- h. approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- i. delibera lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



Sezione di Potenza

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'Atto Costitutivo.

Dura in carica per 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.



In particolare, tra gli altri compiti:

- a. amministra l'associazione;
- b. attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c. predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d. predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- h. disciplina l'ammissione degli associati;
- i. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.



Il Vicepresidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

Qualora siano superati per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 19 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di



nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. La carica dell'incarico è annuale.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 21 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. contributi derivanti dalla donazione di sangue ed emoderivati erogati dalla Fidas Basilicata;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. rimborsi da convenzioni, con esclusione di quelle con la Regione Basilicata e le Aziende Sanitarie per la raccolta di sangue ed emocomponenti di cui è titolare la FIDAS Basilicata;
- g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 - I BENI

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili



Sezione di Potenza

ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 - BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25 - BILANCIO SOCIALE

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, con esclusione di quelle con la Regione Basilicata e le Aziende Sanitarie per la raccolta di sangue ed emocomponenti di cui è titolare la FIDAS Basilicata, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo Legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 27 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, Infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi dalla FIDAS Basilicata ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.